



# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del Reg.

Data 28-07-2020

Oggetto:	<b>TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.</b>
----------	---

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18 il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
LANDI FRANCESCO (Sindaco) NOCCHI MATTIA (Consigliere) MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere) TOSTI FRANCESCA (Consigliere) PATANE' DONATELLA (Consigliere) ROSSI FLAVIA (Consigliere) MACCARI LAURIANO (Consigliere) MAGRINI GIULIA (Consigliere) MAZZUOLI LUCA (Consigliere)	MARIANI DANILO (Consigliere) ARNALDI GINO (Consigliere) PANSOLLI UGO (Consigliere) ANDREINI PIERO (Consigliere)
Tot. Presenti: <b>9</b>	Tot. Assenti: <b>4</b>

È altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. PAOLO BUCELLI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor LANDI FRANCESCO
- Partecipa il ViceSegretario Comunale Dott. STASI GIUSEPPE.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [ x ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [ x ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- [ ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Vicesindaco Paolo Bucelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare depositata agli atti;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 148 del DL 34/2020, c.d. DL Rilancio, che, di fatto, ha uniformato il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 luglio, fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 31/03/2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 12/05/2014 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente atto la determinazione delle riduzioni per le utenze domestiche e che di seguito sono integralmente riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;
3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2020;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento vigente, che prevede riduzioni percentuali per attività industriali che smaltiscono in proprio, e, volendo agevolare anche le attività commerciali concedendo lo stesso trattamento determinando una riduzione nella misura percentuale pari al 25% alle medesime condizioni richieste dal citato articolo;

Richiamato l'art. 16, comma 3, del Regolamento vigente, che testualmente recita: *“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello previsto dalla competente delibera tariffaria approvata annualmente dal Consiglio comunale”;*

RICHIAMATO infine l'art. 33 del Regolamento vigente, che espressamente demanda al presente atto l'individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura*

*può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;*

Ritenuto di prevedere, a norma della sopracitata disposizione, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente azzeramento della parte variabile della tariffa per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle seguenti:

- Case di cura e di riposo
- Banche ed istituti di credito
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
- Farmacie
- Uffici pubblici, partiti politici

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad Euro 58.819,06 e che tale somma trova copertura con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

Richiamata la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.";

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano  
dan. 9 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 31/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare le riduzioni per utenze domestiche come di seguito riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;
3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%;

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2020;

3) Di confermare le riduzioni per utenze non domestiche come di seguito riportate:

-25 % attività commerciali che smaltiscono in proprio ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento;

4) Di confermare tutte le ulteriori riduzioni, come previste nel regolamento comunale;

5) Di assumere il numero di occupanti pari a 4 (quattro), salvo diversa dichiarazione del proprietario, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del vigente regolamento comunale;

6) Di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente azzeramento della parte variabile della tariffa per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle seguenti:

- Case di cura e di riposo
- Banche ed istituti di credito
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
- Farmacie
- Uffici pubblici, partiti politici

7) Di approvare, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale, il numero delle rate di pagamento e le rispettive scadenze, come di seguito indicato:

- N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente : 15 settembre – 30 novembre – 31 gennaio;

8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

---

**Area Contabile**

Responsabile: Pecciarelli Laura

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 46 - 2020**

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 46 - 2020 .

SARTEANO, 07-07-2020

**Il Responsabile**  
f.to Pecciarelli Laura

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 46 - 2020 .

SARTEANO, 07-07-2020

**Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Laura Pecciarelli

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL VICESEGREARIO COMUNALE**

STASI GIUSEPPE

**IL SINDACO**

LANDI FRANCESCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 30.07.2020

**IL VICESEGREARIO COMUNALE**

STASI GIUSEPPE

---

Il sottoscritto ViceSegretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2020 al 15.08.2020
- è divenuta esecutiva dal giorno 11.08.2020
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [x] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 30.072020

**IL VICESEGREARIO COMUNALE**

STASI GIUSEPPE